



## AVVISO

# DEPOSITI “DORMIENTI”

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

**in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:**

- **non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a **cento euro**;

**sono considerati “dormienti”.**

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

### DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore cento euro e che **non risultino movimentati da oltre dieci anni**, sono assoggettati alla disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della Banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco unito al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.**

Esine, li 11 Febbraio 2008

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Ottavio Bonino*)



**ELENCO DEI RAPPORTI AL PORTATORE PER I QUALI SI SONO  
VERIFICATE LE CONDIZIONI DI “DORMIENZA” NEL MESE DI  
AGOSTO DEL 2007**

Libretti al portatore:

N.	NUMERO LIBRETTO
1	10100
2	11099
3	12812
4	12927
5	13175
6	13577
7	13617
8	13737
9	13865
10	13868
11	13870
12	13875
13	13902
14	13939
15	13959
16	14027
17	14192
18	14251
19	14275
20	14331
21	14346
22	14503
23	14515
24	14557
25	14673
26	14690
27	14719
28	14816
29	14904
30	14913
31	14942
32	14994

N.	NUMERO LIBRETTO
36	15442
37	15466
38	15476
39	15516
40	15538
41	15565
42	15813
43	16097
44	16106
45	16156
46	16161
47	16423
48	16460
49	16487
50	16643
51	16694
52	16723
53	10215
54	10220
55	10224
56	10239
57	10317
58	10430
59	10443
60	10453
61	10468
62	10499
63	10656
64	10733
65	10780
66	22096
67	22704

33	15109
34	15368
35	15385

68	22948
69	23709

Esine, 11 Febbraio 2008

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Ottavio Bonino)*